SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 249**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 22 ottobre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZE

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

Dal 1° settembre 1988 la Gazzetta Ufficiale p. II - Foglio delle inserzioni, pubblica, per facilitarne la ricerca, l'indice alfabetico delle società commerciali inserite nel fascicolo; l'indice pubblicato nel fascicolo di fine mese comprende l'elenco di tutte le società commerciali inserite nei fascicoli del mese stesso.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1988, n. 445.

Interventi urgenti a tutela del diritto di difesa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare modifiche alla vigente disciplina in tema di presentazione dei motivi di appello avverso le sentenze penali, al fine di consentire il più ampio esercizio del diritto di difesa in relazione alla impugnazione di sentenze di particolare complessità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 ottobre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Nel primo comma dell'articolo 511 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Tuttavia, se si tratta di appello contro sentenza pronunciata in seguito a dibattimento che sia stata depositata in cancelleria dopo il novantesimo giorno da quello della pronuncia, entro venti giorni dalla scadenza del termine indicato nell'articolo 201 possono essere presentati nuovi motivi nella cancelleria del giudice d'appello, dove le altre parti possono prenderne visione ed estrarne copia. I nuovi motivi non valgono a sanare l'impugnazione se questa è inammissibile e la loro presentazione non pregiudica né ritarda le attività di cui ai primi tre commi dell'articolo 517.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

88G0513

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 321 a 324 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1976, n. 890, relativi alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 402 a 406, relativi alla scuola di specializzazione in nefrologia medica, che muta denominazione in quella di nefrologia, sono soppressi.

Art. 3.

Gli articoli da 364 a 369 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979, n. 797, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia, sono soppressi.

Art. 4.

Dopo l'art. 506 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento delle scuole sopraelencate:

Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni

Art. 507. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni presso l'Università degli studi di Pisa - istituto di medicina legale e delle assicurazioni.

La scuola ha lo scopo di preparare i laureati in medicina e chirurgia per una specifica qualificazione professionale diretta a soddisfare:

a) le esigenze di collaborazione tecnica con l'amministrazione della giustizia e con gli operatori forensi per indagini che richiedono conoscenze mediche e biologiche in rapporto a particolari previsioni di diritto;
b) le esigenze di natura medico-legale del Servizio sanitario nazionale;
c) le esigenze di natura medico-legale di istituti previdenziali, di enti pubblici, di società di assicurazione e di privati cittadini;
d) le esigenze connesse con la prevenzione, la diagnosi, il trattamento dei comportamenti delinquenziali.

La scuola prevede l'unico indirizzo fondamentale in medicina legale e delle assicurazioni.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina legale e delle assicurazioni nell'unico fondamentale indirizzo.

Art. 508. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi.

Art. 509. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia e di giurisprudenza, quest'ultima limitatamente alle discipline giuridiche.

Art. 510. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizo della professione.

Art. 511. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) medicina legale generale;
b) diagnostica medico-legale;
c) patologia medico-legale;
d) medicina assicurativa e pensionistica;
e) medicina legale del Servizio sanitario nazionale (SSN) e medicina sociale;
f) criminologia e psicopatologia forense;
g) tossicologia forense.

Art. 512. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Medicina legale generale:

medicina legale generale e metodologica;
elementi di diritto pubblico;
elementi di diritto privato;
deontologia medica e legislazione sanitaria;
medicina legale penalistica I;
medicina legale penalistica II;
medicina legale civilistica e canonistica;
medicina legale militare.

b) Diagnostica medico-legale:

tecnica e diagnostica anatomo-patologica;
tecnica e diagnostica delle autopsie medico-legali;
tanatologia medico-legale;
identificazione personale e indagini di sopralluogo;
semeiotica e diagnostica medico-legale;
emogenetica forense;
tecniche di laboratorio.

c) Patologia medico-legale:

patologia medico-legale I;
patologia medico-legale II.

d) Medicina assicurativa e pensionistica:

medicina legale e delle assicurazioni I;
medicina legale e delle assicurazioni II;
pensionistica privilegiata.

e) Medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale:

medicina legale del Servizio sanitario nazionale;
medicina sociale;
medicina del lavoro;
organizzazione, programmazione ed informatica sanitaria.

f) Criminologia e psicopatologia forense:

psicopatologia forense;
criminologia;
criminologia clinica;
vittimologia;
criminologia minorile;
psicologia giudiziaria.

g) Tossicologia forense:

tossicologia forense I;
tossicologia forense II;
metodologia e diagnostica tossicologico-forense I;
metodologia e diagnostica tossicologico-forense II;
tossicologia generale;
tossicologia clinica;
tossicologia iatrogena;
tossicologia del lavoro;
tossicologia dello sport;
elementi di micologia.

Art. 513. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Medicina legale generale (ore 125):

medicina legale generale e metodologica	ore	75
elementi di diritto pubblico	»	25
elementi di diritto privato	»	25

Diagnostica medico-legale (ore 175):

semeiotica e diagnostica medico-legale	»	50
tanatologia medico-legale	»	100
tecnica e diagnostica anatomo-patologica	»	25

Patologia medico-legale (ore 100):

patologia medico-legale I	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Medicina legale generale (ore 50):

medicina legale penalistica I	ore	50

Diagnostica medico-legale (ore 150):

tecnica e diagnostica delle autopsie medico-legali	»	100
tecniche di laboratorio	»	50

Patologia medico-legale (ore 100):

patologia medico-legale II	»	100

Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):

medicina legale delle assicurazioni I	»	50

Tossicologia forense (ore 50):

tossicologia forense I	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - indirizzo di medicina legale e delle assicurazioni:

Medicina legale generale (ore 120):

medicina legale civilistica e canonistica	ore	100
medicina legale militare	»	20

Diagnostica medico-legale (ore 180):

identificazione personale e indagini di sopralluogo	ore	100
emogenetica forense	»	80

Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):

medicina legale e delle assicurazioni II	»	50

Medicina del S.S.N. e medicina sociale (ore 50):

medicina del lavoro	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - indirizzo di medicina legale e delle assicurazioni:

Medicina legale generale (ore 100):

deontologia medica e legislazione sanitaria	ore	100

Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):

pensionistica privilegiata	»	50

Medicina legale del S.S.N. e medicina sociale (ore 150):

medicina legale del S.S.N.	»	80
medicina sociale	»	50
organizzazione, programmazione e informatica sanitaria	»	20

Criminologia e psicopatologia forense (ore 100):

psicopatologia forense	»	50
criminologia	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 514. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei laboratori di tossicologia, di ematologia, di istopatologia dell'ambulatorio e dell'obitorio dell'istituto.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in nefrologia

Art. 515. — È istituita la scuola di specializzazione in nefrologia presso l'Università degli studi di Pisa.

La scuola ha lo scopo di fornire competenze professionali specifiche nel campo della prevenzione, della diagnostica e della terapia conservativa delle nefropatie e della terapia sostitutiva artificiale o naturale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia.

Art. 516. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 517. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 518. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 519. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologie, statistica e tecniche di informatica;
b) struttura e funzione normale;
c) immunogenetica;
d) struttura e funzione patologica;
e) diagnostica;
f) terapia sostitutiva;
g) nefrologia clinica;
h) nefrologia pediatrica.

Art. 520. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Metodologie, statistica e tecniche di informatica:

informatica medica;
statistica medica e metodologia epidemiologica.

b) Struttura e funzione normale:

anatomia e fisiologia umana;
bilancio idro-elettrolitico ed equilibrio acido-base;
funzione endocrina del rene;
embriologia.

c) Immunogenetica:
immunologia;
immunologia dei trapianti;
genetica medica;
consultorio genetico.

d) Struttura e funzione patologica:

morfologia e fisiopatologia delle nefropatie;
patologia del ricambio idro-salino e dell'equilibrio acido-base.

e) Diagnostica:
patologia clinica;
anatomia e istologia patologica;
radiologia;
medicina nucleare;
microbiologia clinica.

f) Terapia sostitutiva:
tecniche sostitutive artificiali;
trapianto renale.

g) Nefrologia clinica:
nefrologia;
nefrologia sperimentale;
medicina interna (per la patologia correlazionistica: rene e ipertensione, rene e gravidanza, rene e diabete);
medicina interna;
nefrologia I (nefropatie glomerulari);
nefrologia II (nefropatie vascolari; nefropatie tubulo-interstiziali);
urologia medica;
insufficienza renale acuta;
insufficienza renale cronica;
dietetica di interesse nefrologico;
farmacologia e tossicologia;
nefrologia geriatrica;
emergenze in nefrologia;
affezioni urologiche di interesse nefrologico.

h) Nefrologia pediatrica:
nefrologia clinica in età pediatrica;
insufficienza renale acuta e cronica in età pediatrica;
nefropatie congenite ed ereditarie;
nutrizione e accrescimento;
terapia sostitutiva in età pediatrica.

Art. 521. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Metodologie, statistica e tecniche di informatica (ore 50):

informatica medica	ore	25
statistica medica e metodologia epidemiologica	»	25

Struttura e funzione normale (ore 80):

embriologia	»	15
anatomia e fisiologia umana	»	30
bilancio idro-elettrolitico ed equilibrio acido-base	»	15
funzione endocrina del rene	»	20

Genetica ed immunologia (ore 70):

genetica medica	ore	40
immunologia	»	30

Nefrologia clinica (ore 200):

nefrologia sperimentale	»	50
nefrologia I	»	150
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Struttura e funzione patologica (ore 50):

morfologia e fisiologia delle nefropatie	ore	20
patologia del ricambio idro-salino e dell'equilibrio acido-base	»	30

Diagnostica (ore 90):

patologia clinica	»	30
radiologia	»	30
medicina nucleare	»	30

Terapia sostitutiva (ore 100):

tecniche sostitutive artificiali	»	100

Nefrologia clinica (ore 160):

nefrologia II	»	160
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Genetica ed immunologia (ore 40):

immunologia dei trapianti	ore	20
consultorio genetico	»	20

Diagnostica (ore 60):

anatomia e istologia patologica	»	30
microbiologia clinica	»	30

Terapia sostitutiva (ore 120):

tecniche sostitutive artificiali	»	120

Nefrologia clinica (ore 180):

nefrologia II	»	30
medicina interna (per la patologia correlazionistica: rene e ipertensione, rene e gravidanza, rene e diabete)	»	30
urologia medica	»	40
insufficienza renale acuta	»	40
insufficienza renale cronica	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Terapia sostitutiva (ore 120):

trapianto renale	ore	120

Nefrologia clinica (ore 200):

medicina interna	»	40
dietetica di interesse nefrologico	»	40
farmacologia e tossicologia	»	20
nefrologia geriatrica	ore	30
emergenze in nefrologia	»	40
affezioni urologiche di interesse nefrologico	»	30

Nefrologia pediatrica (ore 80):

nefrologia clinica in età pediatrica	»	20
insufficienza renale acuta e cronica in età pediatrica	»	20
nefropatie congenite ed ereditarie	»	10
nutrizione e accrescimento	»	10
terapia sostitutiva in età pediatrica	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 522. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

clinica medica I e II;
clinica chirurgica e pediatrica;
divisione nefrologica;
laboratori di nefrologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 523. — È istituita la scuola di specializzazione in radiologia presso l'Università di Pisa.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti in radiodiagnostica e scienze delle immagini e in radioterapia. Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 526, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della radiologia, la scuola si articola negli indirizzi di «radiodiagnostica e scienze delle immagini» e «radioterapia oncologica».

La scuola rilascia il titolo di specialista in radiologia, indirizzo radiodiagnostica e scienze delle immagini e indirizzo radioterapia oncologica.

Art. 524. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 525. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 526. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 527. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisica e tecnica;
b) biologia, protezionistica e danni iatrogeni;
c) diagnostica per immagini;
d) oncologia;
e) radioterapia clinica.

Art. 528. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisica e tecnica:

matematica. fisica, statistica e informatica;
tecnologia della strumentazione;
organizzazione e gestione dei servizi, controlli di qualità.

b) Biologia, protezionistica e danni iatrogeni:

radiobiologia ed effetti biologici di energie alternative (ultrasuoni, rad. luminose o fotobiologia, campi magnetici e gravitazionali, energia termica, radiofrequenze;
protezionistica (strumentazione e tecnica; aspetti normativi e legali);
biologia dei mezzi di contrasto e dei farmaci;
radiopatologia clinica.

c) Diagnostica per immagini:

formazione ed elaborazione analogica e digitale di immagini;
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini;
tecniche rontgenologiche ed altre tecniche di formazione di immagini;
indagini strumentali diagnostiche;
metodologia clinica (nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati);
neuroradiologia;
radiologia pediatrica;
radiologia interventiva.

d) Oncologia:

oncologia generale;
epidemiologia;
anatomia patologica;
indicazioni dei mezzi di terapia e decisioni multidisciplinari;
chemioterapia antiblastica;
patologia non oncologica del paziente neoplastico:
oncologia medica;
chirurgia oncologica.

e) Radioterapia clinica:
basi biologiche della radioterapia;
dosimetria e piani di trattamento;
radioterapia clinica;
tecniche e fasci collimati;
tecniche di brachiterapia e di terapia metabolica;
tecnologie avanzate in radioterapia.

Art. 529. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Fisica e tecnica (ore 100):		
matematica, fisica, statistica e informatica	ore	60
tecnologia della strumentazione	»	40
Biologia, protezionistica e danni iatrogeni (ore 50):		
radiobiologia ed effetti biologici di energie alternative	»	50
Diagnostica per immagini (ore 250):		
formazione ed elaborazione analogica e digitale di immagini	»	100
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini.	»	150
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno - indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

Fisica e tecnica (ore 100):		
matematica, fisica, statistica e informatica	ore	25
tecnologia della strumentazione	»	75
Biologia, protezionistica e danni iatrogeni (ore 50):		
protezionistica (strumentazione e tecnica)	»	20
biologia dei mezzi di contrasto e dei farmaci	»	30
Diagnostica per immagini (ore 250):		
formazione ed elaborazione analogica e digitale di immagini	»	25
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini.	»	25
tecniche rontgenologiche ed altre tecniche di formazione di immagini	»	25
metodologia clinica nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati	»	75
neuroradiologia	»	50
radiologia pediatrica	»	25
radiologia interventiva	»	25
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

Fisica e tecnica (ore 25):

organizzazione e gestione dei servizi, controlli di qualità . . . . ore 25

Diagnostica per immagini (ore 375):

tecniche rontgenologiche ed altre tecniche di formazione di immagini . . . . . . » 125

metodologia clinica (nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati . » 250

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno - indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

Diagnostica per immagini (ore 400):

metodologia clinica (nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati). ore 400

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno - indirizzo in radioterapia oncologica:

Fisica e tecnica (ore 50):

matematica, fisica, statistica e informatica . . . . ore 10

tecnologia della strumentazione . . . » 40

Biologia, protezionistica e danni iatrogeni (ore 50):

radiopatologia clinica . . . . » 50

Diagnostica per immagini (ore 100):

indagini strumentali diagnostiche . . . » 50

anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini. . . . . » 50

Oncologia (ore 100):

oncologia generale. . . . . » 20

anatomia patologica. . . . . » 20

epidemiologia » 5

indicazioni dei mezzi di terapia e decisioni multidisciplinari. . . . . » 30

chemioterapia antiblastica » 25

Radioterapia clinica (ore 100):

basi biologiche della radioterapia . . » 30

dosimetria e piani di trattamento. . » 70

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno - indirizzo in radioterapia oncologica:

Oncologia (ore 150):

oncologia medica . . . . ore 70

chirurgia oncologica. . . . . » 30

patologia non oncologica del paziente neoplastico . . . . » 50

Radioterapia clinica (ore 250):

radioterapia clinica . . . . ore 100

tecniche a fasci collimati. . . . . . . » 75

tecniche di brachiterapia e di terapia metabolica . . . . » 75

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno - indirizzo in radioterapia oncologica:

Radioterapia clinica (ore 400):

radioterapia clinica . . . . ore 300

tecnologie avanzate in radioterapia . » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 530. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, ambulatori e laboratori:

indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini: sale di diagnostica dei vari organi ed apparati con energie non ionizzanti; sale di diagnostica radiologica; laboratori di manipolazione materiale fotoradiografico;

indirizzo in radioterapia oncologica: reparti degenze in radioterapia oncologica; reparti di radioterapia con fasci collimati; reparti di brachiterapia; reparti di radioterapia metabolica; laboratori annessi; ambulatori; sale di diagnostica radiologica e per immagini relative alla centratura e programmazione dei trattamenti radianti.

La frequanza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1988
Registro n. 55 Istruzione, foglio n. 147

88A4143

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 24 settembre 1988, n. 446.

Approvazione del regolamento relativo alla dispensa dal servizio di leva degli arruolati con minor indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Visti gli articoli 4 e 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;

Sentite le commissioni Difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Decreta:

È approvato il seguente regolamento concernente la determinazione dei giovani da dispensare in quanto in possesso di minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale in base alla lettera *e)* dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Art. 1.

La formazione dei contingenti di leva da incorporare per l'Esercito e l'Aeronautica militare avviene con procedura automatizzata utilizzando i giovani idonei al servizio militare ivi compresi i giovani trasferiti dalla Marina militare all'Esercito perché non atti o eccedenti al fabbisogno della Forza armata, dando la precedenza a coloro i quali sono in possesso del miglior profilo psico-fisio-attitudinale.

Art. 2.

In presenza di una disponibilità numerica del contigente di leva superiore al fabbisogno delle Forze Armate, per definire l'aliquota di giovani da dispensare dalla ferma di leva in quanto in possesso di minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale, si procederà a suddividere gli arruolati meno qualificati dal punto di vista psico-fisico o culturale nelle sette categorie qui sotto elencate in ordine crescente di ipotizzabile rendimento somatico-funzionale e psico-attitudinale:

1) *1ª categoria*:

a) giovani in possesso di più coefficienti 4 nei parametri del profilo sanitario:

AC (apparato cardio-circolatorio);
AR (apparato respiratorio);
AV con PS4 (apparati vari - psichico);

b) giovani in possesso di un solo coefficiente 4 nei parametri del profilo sanitario dell'AC o dell'AR o AV con PS4, congiuntamente ad un coefficiente 4 in uno qualsiasi dei rimanenti parametri del profilo sanitario (escluso ST, statura);

c) giovani in possesso di un solo coefficiente 4 in uno qualsiasi dei seguenti parametri del profilo sanitario:

AC (apparato cardio-circolatorio);
AR (apparato respiratorio);
AV con PS4 (apparati vari - psichico);

2) *2ª categoria*:

giovani in possesso di più coefficienti 4 nei vari parametri del profilo sanitario (escluso ST);

3) *3ª categoria*:

giovani in possesso di un solo coefficiente 4 in uno qualsiasi dei parametri del profilo sanitario (escluso ST) congiuntamente al coefficiente 3 nell'AC e/o nell'AR;

4) *4ª categoria*:

giovani in possesso di un solo coefficiente 4 alternativamente nei seguenti parametri del profilo sanitario:

AV (apparati vari);
AU (funzione uditiva);
VS (funzione visiva);

5) *5ª categoria*:

giovani in possesso di un solo coefficiente 4 alternativamente nei seguenti parametri del profilo sanitario:

CO (costituzione organica);
LI (locomotorio inferiore);
LS (locomotorio superiore);

6) *6ª categoria*:

giovani in possesso del coefficiente pari al valore 1 o 2 nell'I.G. (Intelligenza Generale) e/o V.C. (Valore Culturale), ovvero nel parametro Valutazione Globale;

7) *7ª categoria*:

giovani in possesso di almeno un coefficiente 3 in uno qualsiasi dei parametri del profilo sanitario (escluso ST) ovvero giovani con statura non superiore a mt. 1,54.

Art. 3.

Qualora esigenze particolari di Forza armata connesse ad impieghi operativi e/o logistici non possano essere soddisfatte come da art. 1, si dovrà ricercare il personale fra le categorie di cui all'art. 2, procedendo a partire dalla 7ª per giungere alla 1ª.

Art. 4.

Con le stesse modalità previste dall'art. 7 della legge n. 958/1986, il presente regolamento sarà oggetto di aggiornamento qualora lo richiedano nuove e più avanzate metodologie di selezione psico-fisio-attitudinale che dovessero essere introdotte per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare o per sopraggiunte esigenze militari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 24 settembre 1988

Il Ministro: ZANONE

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse del decreto:

— Il D.P.R. n. 237/1964 contiene norme legislative sulla leva e il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.

— La legge n. 191/1975 reca nuove norme per il servizio di leva.

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 958/1986 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) è il seguente:

«Art. 4 *(Accertamenti sanitari e attitudinali)*. — 1. Ai fini della migliore utilizzazione del personale nei vari incarichi, il Ministro della difesa ha facoltà, se richiesto dagli interessati con domanda documentata, di sottoporre a nuova visita medica e ad esami fisio-psico-attitudinali gli arruolati che abbiano ottenuto il ritardo della prestazione del servizio militare di leva per un periodo non inferiore a tre anni. La domanda deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell'ultimo rinvio.

2. Gli arruolati nell'Esercito e nell'Aeronautica militare che si ritengano affetti da malattie o lesioni tali da poter essere causa di non idoneità al servizio militare possono chiedere di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari entro i termini e con le modalità precisate nel manifesto di chiamata alle armi del proprio contingente.

3. Nuovi accertamenti sanitari sono disposti, se richiesti, in via eccezionale, anche dopo i termini fissati nel manifesto di chiamata alle armi nei casi di particolare gravità e in cui esista seria e manifesta compromissione delle principali funzioni fisiche o pschiche, purché sia documentata con certificazione rilasciata dagli organi sanitari pubblici. Le relative modalità sono precisate nel manifesto di chiamata alle armi del contigente di appartenenza.

4. Gli arruolati nel Corpo equipaggi Marina militare (CEMM) che, nell'anno in cui rispondono alla chiamata alle armi, si trovino nelle condizioni indicate nei commi 2 e 3, possono chiedere di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari entro 30 giorni dalla ricezione della cartolina-precetto di avviamento alle armi. La relativa domanda, corredata da certificazione rilasciata dagli organi sanitari pubblici, deve essere presentata secondo le modalità stabilite in via amministrativa.

5. L'Amministrazione della difesa sottopone a visita medica gli arruolati al momento della presentazione al Corpo.

6. Gli arruolati che, dopo aver ottenuto il rinvio ai sensi dell'art. 10, abbiano conseguito un diploma o una laurea possono essere assegnati a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, a reparti o impiegati in attività che consentano il migliore utilizzo delle loro attitudini. La domanda deve essere presentata almeno tre mesi prima della scadenza dell'ultimo rinvio, corredata dal titolo di studio conseguito.

7. I militari ed i graduati in servizio di leva in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed abilitati all'esercizio professionale possono essere impiegati, a domanda, e quando ve ne sia l'esigenza, per coadiuvare gli ufficiali medici nell'espletamento di attività sanitarie».

— Il comma 1 dell'art. 7 della citata legge n. 958/1986 sostituisce l'art. 100 del D.P.R. n. 237/1964 con il testo di seguito riportato:

«Art. 100. — In occasione della chiamata alle armi di ogni classe di leva, qualora si prevedano eccedenze rispetto al fabbisogno quantitativo e qualitativo del personale da incorporare, sono fissati, con decreto ministeriale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, i criteri per la individuazione degli arruolati che il Ministro della difesa ha facoltà di dispensare dal servizio di leva.

Il decreto ministeriale, di cui al precedente comma, deve comunque prevedere che, fatte salve le esigenze delle Forze armate, la dispensa possa essere concessa agli arruolati che si trovino, in ordine di priorità decrescente, in una delle seguenti posizioni:

a) figlio unico convivente con genitori dei quali uno portatore di *handicap* che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoga a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

b) unico fratello convivente di handicappato non autosufficiente, in mancanza di genitori in grado di provvedervi e di assisterlo;

c) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa familiare, anche se costituita in forma societaria, o del mantenimento e del sostegno della famiglia, quando si tratti di unico produttore di reddito, purché nell'impresa o nella famiglia non vi siano altri familiari, compresi tra i diciotto e i sessanta anni, esclusa la madre vedova, in grado di condurre l'azienda o di provvedere al sostentamento della famiglia;

d) accertate difficoltà economiche o familiari;

e) minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale, secondo quanto previsto da apposito regolamento approvato con decreto ministeriale, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari».

Nota al dispositivo del decreto e all'art. 4 del regolamento:

Per il testo del comma 1 dell'art. 7 della legge n. 958/1986 si veda nelle note alle premesse.

88G0512

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 ottobre 1988.

Modificazione al decreto ministeriale 13 dicembre 1979 concernente disciplina dei versamenti e delle dichiarazioni delle società controllate.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 73, ultimo comma, del citato decreto n. 633 il quale prevede che il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalità, che le dichiarazioni delle società controllate siano presentate dall'ente o società controllante all'ufficio del proprio domicilio fiscale e che i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 siano fatti all'ufficio stesso per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o società controllante e dalle società controllate, al netto delle eccedenze detraibili;

Visto il decreto ministeriale del 13 dicembre 1979, concernente norme in materia di imposta sul valore aggiunto relative ai versamenti e alle dichiarazioni delle società controllate;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, con il quale è stato anticipato al giorno 22 di ciascun mese il termine, previsto dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le liquidazioni e i versamenti mensili dell'imposta sul valore aggiunto;

Considerato che in dipendenza dell'anticipazione del termine per le liquidazioni e i versamenti mensili prevista dal citato decreto-legge n. 173 occorre adeguare le disposizioni di cui al sopracitato decreto ministeriale del 13 dicembre 1979;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 4 del decreto ministeriale 13 dicembre 1979 dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Se il termine per le liquidazioni periodiche dell'ente o società controllante o delle società controllate scade il giorno 5 del secondo mese successivo al trimestre, delle

relative risultanze, qualora non siano state già computate nel calcolo di cui al secondo comma entro il giorno 22 del mese precedente, deve tenersi conto, insieme con le differenze a credito che risultano da tale calcolo, in quello da eseguire entro il giorno 5 del secondo mese successivo al trimestre».

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a partire dalle liquidazioni relative al mese di settembre 1988 e al terzo trimestre dello stesso anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A4271

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 14 ottobre 1988.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità per le opere relative al superamento dell'emergenza idrica nei comuni di Pontelatone e Formicola. (Ordinanza n. 1578/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 828, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 1196/FPC del 7 ottobre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 22 ottobre 1987, nella quale venivano disposte opere di captazione e adduzione delle falde di Montemaggiore per l'incremento della portata dell'acquedotto della Campania occidentale al fine del superamento dell'emergenza idrica della città di Napoli;

Vista la propria ordinanza n. 1361/FPC dell'11 febbraio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1988, nella quale venivano disposte opere dirette al superamento dell'emergenza idrica nei comuni in prossimità della captazione delle falde di Montemaggiore senza maggiori oneri rispetto a quelli previsti nell'ordinanza n. 1196/FPC citata;

Vista la propria ordinanza n. 1409/FPC del 29 marzo 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1988, che estendeva le misure dirette al superamento dell'emergenza idrica ad altri comuni della zona;

Vista la nota 1773/2-4 del 26 agosto 1988 della prefettura di Caserta con la quale venivano segnalate ulteriori necessità per l'approvvigionamento idrico del comune di Pontelatone e delle sue frazioni;

Vista la relazione dell'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno - Ripartizione completamento schemi idrici - Div. 4, del 16 giugno 1988 nella quale si specifica che ulteriori opere per il completamento delle integrazioni idropotabili per i comuni di Pontelatone e Formicola, possono essere finanziate con le economie, pari a 949.000.000 ricavate nell'affidamento dei lavori di cui all'ordinanza n. 1361/FPC citata;

Visto che le nuove opere comportano una spesa per lavori, espropriazioni, spese generali e I.V.A., per un impegno complessivo di L. 949.000.000 e sono già previste nel progetto base approvato dal comitato di gestione dell'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno con atto n. 2429 del 13 aprile 1988;

Considerata la necessità di individuare procedure esecutive dei lavori in grado di risolvere nel più breve tempo possibile la crisi idrica dei comuni di cui all'ordinanza n. 1361/FPC citata e che incorrono, nel caso specifico, gli estremi dell'art. 5, comma *b*, della legge n. 584/77;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le opere relative al superamento dell'emergenza idrica nei comuni di Pontelatone e Formicola, così come sono individuate nel progetto-base approvato con atto n. 2429 del 13 aprile 1988 per l'importo totale di L. 949.000.000, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Art. 2.

Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

L'agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno una volta che il prefetto abbia emesso il decreto di occupazione, prescindendo da ogni altro adempimento propedeutico, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente appaltante o delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione delle opere.

Art. 3.

Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti pubblici interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta presentata dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno - Ripartizione completamento schemi idrici - Div. 4 - Ufficio lavori di Napoli.

In caso di mancata risposta la richiesta si intende tacitamente assentita.

Art. 4.

L'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno che provvederà, tramite la Ripartizione completamento schemi idrici - Div. 4 - Ufficio lavori di Napoli, alla gestione diretta, per l'affidamento dei lavori si avvarrà, per una più celere realizzazione delle opere, del dettato di cui all'art. 5, comma *F*, della legge n. 584/1977.

Art. 5.

L'attuazione della presente ordinanza non comporta nuovi oneri finanziari rispetto a quelli richiamati nell'ordinanza n. 1361/FPC e già posti a carico del primo piano annuale di attuazione del primo programma triennale di cui alla legge n. 64/1986. L'importo dei lavori, le espropriazioni, le spese generali e l'I.V.A. devono essere ricomprese nella disponibilità residua di L. 949.000.000 derivante dall'attuazione dell'ordinanza n. 1361/FPC citata.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A4246

ORDINANZA 14 ottobre 1988.

Termini per la realizzazione delle opere per fronteggiare l'emergenza idrica di Napoli disposte con l'ordinanza n. 1360/FPC dell'11 febbraio 1988. (Ordinanza n. 1579/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 828, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 1195/FPC del 7 ottobre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 22 ottobre 1987 e n. 1198/FPC del 9 ottobre 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 17 ottobre 1987;

Vista la propria ordinanza n. 1360/FPC dell'11 febbraio 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1988;

Vista la nota n. 06/02511 del 4 luglio 1988 dell'Azienda municipalizzata acquedotto di Napoli con la quale si chiedeva l'integrazione dell'ordinanza n. 1360/FPC citata per quanto concerne i tempi di inizio e ultimazione degli espropri e dei lavori;

Considerata l'opportunità di prevedere i termini di inizio e di scadenza per l'espletamento delle espropriazioni e di inizio e ultimazione dei lavori per una rapida esecuzione delle opere in oggetto in conformità degli articoli 13 e 14 della legge 25 giugno 1985, n. 2359;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le espropriazioni relative ai lavori di cui alle ordinanze citate in premessa dovranno avere inizio entro un mese dalla stipula del contratto e comprese entro il termine di anni quattro.

Art. 2.

Le opere dovranno essere eseguite entro un anno dalla consegna dei lavori alla stazione appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A4245

ORDINANZA 14 ottobre 1988.

Modificazioni e integrazioni alle ordinanze n. 1531/FPC del 3 agosto 1988 e n. 1536/FPC dell'11 agosto 1988 concernenti l'emergenza idrica della regione Puglia. (Ordinanza n. 1580/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 1, comma secondo, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, che attribuisce al Ministro per il coordinamento della protezione civile poteri in deroga alle vigenti disposizioni ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato;

Visto il telex del consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto di Matera n. 8013 del 22 luglio 1988 con il quale si chiede al Ministro per il coordinamento della protezione civile di mettere a disposizione per le opere di sollevamento dalle località San Teodoro - Incoronata sul fiume Basento al fiume Agri, attraverso il canale irriguo Recoleta, quattro elettropompe da 100 l/s con prevalenza 100 ml e dieci elettropompe da 260 l/s;

Vista l'ordinanza n. 1531/FPC del 3 agosto 1988 con la quale si affida alla Società italiana per condotte d'acqua S.p.a. di Roma lo smontaggio e il trasporto in parte a Castelnuovo di Porto, provincia di Roma, e in parte in Basilicata, di tutte le opere elettromeccaniche e di supporto della stazione galleggiante e delle due stazioni a terra, realizzate dalla stessa società, in sinistra orografica del fiume Adda sul lago Pola, con esclusione delle vasche di accumulo, delle condotte, della stazione di alimentazione elettrica e delle sottostazioni di trasformazione;

Vista l'ordinanza n. 1536/FPC dell'11 agosto 1988 che integra e modifica l'ordinanza n. 1531/FPC del 3 agosto 1988 e con la quale si affida sempre alla Società italiana per condotte d'acqua S.p.a. di Roma lo smontaggio e il trasporto di ulteriori materiali succitati della stazione galleggiante e delle due stazioni a terra in sinistra orografica del fiume Adda sul lago Pola;

Visto il contratto n. 37 di repertorio datato 26 agosto 1988 stipulato con la Società italiana per condotte d'acqua S.p.a.,

Decreta:

Art. 1.

Gli oneri previsti dalle ordinanze n. 1531/FPC e n. 1536/FPC per lo smontaggio e trasporto di tutte le opere elettromeccaniche e di supporto della stazione galleggiante e delle due stazioni a terra con esclusione delle vasche di accumulo delle condotte della stazione di alimentazione elettrica e delle sottostazioni di alimentazione sono al netto d'I.V.A.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A4244

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione Aristide Merloni - Per lo sviluppo sociale ed economico», in Fabriano.

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1988 registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1988, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 245, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della «Fondazione Aristide Merloni - Per lo sviluppo sociale ed economico», con sede in Fabriano (Ancona).

88A4204

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 20 settembre 1988, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa agricola «Torremaggiore S.r.l.», con sede in Torremaggiore (Foggia), costituita il 12 settembre 1972 per rogito notaio dott. Enrico Cassano, ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, l'avv. Lucio Ippolito.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1988 il rag. Francesco De Clemente è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «C.A.M.P.O. - Cooperativa agricola miglioramenti prodotti ortofrutticoli a r.l.», in Nocera Inferiore (Salerno), posta in liquidazione ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 4 maggio 1982, in sostituzione del rag. Mario Stanzione.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1988 il dott. Michelangelo Palermo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «S.C.A.P.I. - Società cooperativa autoparcheggiatori profughi italiani», in Napoli, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 20 marzo 1981, in sostituzione del rag. Renato Raia.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1988 il dott. Antonio Porto è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agricola Morrone a responsabilità limitata» in Roccacasale (L'Aquila), posta in liquidazione ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 18 gennaio 1985, in sostituzione del dott. Giulio Di Cioccio.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1988 il rag. Antonelli Eliseo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Antares - Società cooperativa a r.l.», in Zagarolo (Roma), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 28 febbraio 1983, in sostituzione dell'avv. Lorenzo Arcidiacono.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1988 il dott. Antonio Cucca è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Free Time Club - Società cooperativa a r.l.», in Frascati (Roma), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 20 settembre 1984, in sostituzione dell'avv. Stefano Palombi.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1988 la dott.ssa Gabriella Accardo è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Parco del Fusaro a responsabilità limitata», in Napoli, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 24 marzo 1982, in sostituzione del rag. Renato Raia.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1988 il rag. Vincenzo Nappo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa di consumo macinazione», in Napoli, posta in liquidazione ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 4 febbraio 1954, in sostituzione del dott. Graziano Serpico.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1988 il dott. Giuseppe Covacivich è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Unione pastori di Monastir» a r.l., in Monastir (Cagliari), in liquidazione ex art. 2544 del codice civile posta in liquidazione con precedente decreto del 12 aprile 1988, in sostituzione del dott. Carlo Deidda.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1988 il dott. Renato Pagella è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Trasformazione - Società cooperativa agricola a r.l.», in Santa Margherita Staffora (Pavia), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 12 aprile 1988, in sostituzione del dott. Pedrotti Maurizio.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1988 il dott. Pasquale Francese è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Il Punto - Soc. cooperativa a r.l.», in Napoli, posta in liquidazione ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 30 marzo 1985, in sostituzione del dott. Graziano Serpico.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1988 il dott. Vincenzo Marranzini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Lucana Costruzioni - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Bernalda (Matera), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto dell'8 agosto 1983, in sostituzione del rag. Orsi Antonio.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1988 il sig. Stanislao Luigi Via, nato a Rogliano (Cosenza) il 28 novembre 1959, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Villaggio Gloria» - Società cooperativa edilizia per quote a responsabilità limitata in Cosenza, posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 17 giugno 1981, in sostituzione dell'avv. Carmine Valentini.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1988 il rag. Stanislao Luigi Via, nato a Rogliano (Cosenza) il 28 novembre 1959, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa costruzioni edili stradali» C.C.E.S. - Cooperativa per quote a responsabilità limitata in S. Pietro in Guarano (Cosenza), in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, in sostituzione dell'avv. Carmine Valentini.

88A4070 - 88A4207

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali con durata giorni novantaquattro e con scadenza 16 gennaio 1989, semestrali con durata giorni centottantadue e con scadenza 14 aprile 1989 e annuali con durata giorni trecentosessantasette e con scadenza 16 ottobre 1989.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 5 ottobre 1988 relativi alla emissione dei B.O.T. con durata novantaquattro, centottantadue e trecentosessantasette giorni fissata per il 14 ottobre 1988, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantaquattro giorni è di L. 97,35, quello dei buoni a centottantadue giorni è di L. 94,83 e quello dei buoni a trecentosessantasette giorni è di L. 89,50, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

88A4262

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al testo aggiornato della legge 15 febbraio 1963, n. 281, recante: «Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi». (Testo aggiornato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 244 del 17 ottobre 1988).

Nel testo aggiornato citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

a pag. 22, nel primo comma dell'art. 6, in luogo di: «... deve chiedere l'autorizzazione al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, che rilascia ...», leggasi: «... deve chiedere l'autorizzazione al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, che *la* rilascia ...»;

a pag. 22, nell'ultimo comma dell'art. 7, in luogo di: «... mangimi contenenti *integratori o* integratori medicati ....», leggasi: «... mangimi contenenti integratori medicati ...»;

a pag. 22, nel terzo comma dell'art. 8, in luogo di: «... effettuare la produzione degli integratori per mangimi medicati per mangimi.», leggasi: «... effettuare la produzione degli integratori per mangimi *e degli integratori* medicati per mangimi.»;

a pag. 23, in calce al terzo comma dell'art. 10 è aggiunta la seguente nota redazionale: «[il richiamo agli articoli 14 e 16 non è più pertinente perché tali articoli sono stati abrogati; deve farsi ora riferimento unicamente all'art. 11, *n.d.r.*].»;

a pag. 25, in corrispondenza dell'intitolazione del capo IV (Vigilanza e sanzioni), è collocato il richiamo di nota «*(a)*»; conseguentemente in calce allo stesso capo è aggiunta la seguente nota:

«*(a)* L'art. 20 della legge n. 399/1968 così dispone: "Per la violazione delle norme della legge 15 febbraio 1963, n. 281, diverse da quelle indicate negli articoli 20, 21 e 22 della legge stessa, si applica l'ammenda di lire cinquantamila a lire cinquecentomila".

La sanzione dell'ammenda di cui all'art. 20 sopra riportato è stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, il quale ha previsto che non costituissero più reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda. La legge n. 706/1975 è stata abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato la depenalizzazione del reato, *includendovi anche i reati punibili con la sola pena della multa*.

La misura minima e massima della sanzione di cui sopra è stata elevata di tre volte per effetto dell'art. 114, primo comma, della predetta legge n. 689/1981, in relazione all'art. 113, terzo comma, della stessa legge. La misura attuale della sanzione è quindi "da lire centocinquantamila a lire *unmilionecinquecentomila*"».

88A4252

Comunicato relativo all'avviso concernente le revoche delle registrazioni di specialità medicinali disposte con decreti del Ministro della sanità 31 marzo 1988, n. 7657/R e n. 7658/R. (Avviso pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 205 del 1° settembre 1988).

Nell'allegato *A* all'avviso citato in epigrafe, riguardante la revoca della registrazione di specialità medicinali disposta con il decreto ministeriale n. 7657/R, alla pag. 16 del sopraindicato supplemento ordinario, deve intendersi espunta la specialità medicinale denominata «Ketoflog», 20 capsule da 50 mg e 30 capsule da 50 mg, non oggetto di rinuncia da parte della ditta titolare della registrazione.

Detta specialità medicinale resta pertanto registrata ai numeri di codice 023734015 e 023734027 a nome della ditta Bayer A.G. (Repubblica federale tedesca), rappresentata in Italia dalla ditta Bayer Italia S.p.a.

88A4241

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni. . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

(c. m. 411100882490)